

(N. 2019-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione di sette Protocolli aggiuntivi agli Accordi conclusi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982
(V. Stampato n. 3359)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — I Protocolli in esame adattano gli Accordi in atto alla nuova situazione determinatasi con l'adesione della Grecia alla CEE.

Gli adeguamenti di carattere tecnico non sono stati facili per il fatto che i livelli dei dazi di base dei Paesi EFTA sono maggiori rispetto a quelli da cui parte la Comunità, nel quadro del progressivo smantellamento tariffario con la Grecia. I Protocolli aggiuntivi sono fra CEE e Svizzera, Liechtenstein, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Austria, nonché tra CECA e i Paesi citati.

Come opportunamente sottolinea la relazione governativa, le misure di transizione per i prezzi di listino stabilite nelle rela-

zioni fra la Grecia e la Comunità si applicano anche alle relazioni fra Grecia, Finlandia, Norvegia e Svezia. Il Protocollo aggiuntivo con la Svizzera non contempla disposizioni transitorie relative ai prezzi di listino, poiché neppure l'Accordo conteneva disposizioni di tal genere. Infine il Protocollo aggiuntivo con l'Islanda è conforme al carattere specifico dell'Accordo CECA.

Poiché questi Protocolli non rappresentano se non l'indispensabile corollario dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunità e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità:

A) 17 luglio 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

Protocollo complementare all'Accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità, per il Principato del Liechtenstein, dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

B) 6 novembre 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Norvegia, dall'altro;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;

C) 28 novembre 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, dall'altro.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei Protocolli stessi.